



CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

***DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E DI GENERICI BENEFICI ECONOMICI
AD ASSOCIAZIONI E PER INIZIATIVE SPORTIVE E
RICREATIVE INERENTI ALLO SPORT***

in vigore dal 17/04/2013

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 in data 27/02/2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 34 in data 28/07/2022

Art. 1 – FINALITÀ

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'ambito dell'Associazionismo cittadino ed in sinergia con lo stesso sono:

- a) conoscere, valorizzare e coordinare la forte potenzialità offerta dalle associazioni operanti nel territorio;
- b) favorire una consapevolezza del ruolo educativo delle stesse;
- c) pensare ed agire per progetti non fine a se stessi, ma orientati più alla formazione che all'informazione;
- d) avviare ad una metodologia che privilegi il gioco al risultato, la cooperazione al puro agonismo, la conoscenza del maggior numero di attività sportive alla specializzazione precoce in una sola disciplina;
- e) sollecitare a creare forme alternative di gestione del tempo libero;
- f) aumentare l'integrazione sociale dei giovani.

Art. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

1. I contributi saranno destinati, in ordine di priorità, alle Associazioni:
 - a) **POLISPORTIVE** che, operando in ambiti territoriali definiti, offrono alla popolazione giovanile un vero e proprio servizio educativo per il tempo libero attraverso un'esperienza associativa che consenta una efficace aggregazione di gruppi giovanili.
Per polisportive si intendono le associazioni che praticano effettivamente, partecipando alle attività delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva, tre o più discipline o attività sportive;
 - b) **ASSOCIAZIONI SPORTIVE** che svolgono attività per i minori;
 - c) **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE** che svolgono attività sportiva rivolta alla fascia giovanile;
 - d) **ASSOCIAZIONI RICREATIVE** che realizzano iniziative particolarmente importanti dal punto di vista della diffusione della pratica motoria, ricreativa e sportiva rivolta ai giovani.
2. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi, le Associazioni che si trovano anche in una sola delle seguenti situazioni:
 - a) fruiscano di sponsorizzazioni particolarmente rilevanti; tali vengono ritenute quelle di importo pari o superiore al limite oltre il quale non è permessa la tenuta della cosiddetta "contabilità semplificata", di cui alla legge 16/12/1991, n. 398, e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) associno atleti professionisti o semiprofessionisti;
 - c) siano al primo anno di attività;
 - d) non siano in regola con il pagamento delle fatture relative all'utilizzo degli impianti sportivi dell'anno precedente.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. I contributi ordinari verranno erogati con cadenza annuale, secondo le modalità definite al successivo art. 5.
2. I contributi straordinari verranno erogati secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ai fini della determinazione dei contributi saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

1. Abrogato;
2. Numero dei tesserati/iscritti alle Federazioni di appartenenza **entro il 31 dicembre** della stagione sportiva di riferimento e aventi le seguenti caratteristiche:

- età dai 4 ai 18 anni non compiuti;
 - residenza nel Comune di Villorba.
3. qualità della struttura tecnica (qualificazione dei tecnici e degli animatori);
 4. numero delle iniziative rivolte ai giovani;
 5. intervento nei progetti promossi dall'Amministrazione Comunale;
 6. progetti che coinvolgono altre associazioni;
 7. caratteristiche e tipologia dell'attività con riferimento all'ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale;
 8. obiettivi formativi in sintonia con l'art. 1 "Finalità";
 9. attività e/o collaborazioni disciplinate da convenzioni con il Comune;

Art. 5 – MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

La richiesta di contributo dovrà pervenire su apposito modello disponibile nel sito Internet del Comune di Villorba completa di tutti gli allegati richiesti entro il **15 gennaio** dell'anno cui la richiesta è afferente.

Art. 6 – CONTRIBUTI STRAORDINARI, SOTTO FORMA DI SOMME DI DENARO

Contributi straordinari, sotto forma di somme di denaro, potranno essere concessi per la realizzazione di specifiche iniziative sportive e/o ricreative inerenti allo sport aventi particolare rilevanza sociale ed educativa.

I contributi di cui sopra potranno essere assegnati (previa presentazione di apposita istanza), dalla Giunta Comunale assunte le opportune informazioni circa le finalità ed i modi di realizzazione dell'iniziativa oggetto di intervento. In ogni caso i contributi di cui sopra non potranno essere concessi al medesimo soggetto più di una volta nel corso dell'anno.

La materiale erogazione dei contributi potrà avvenire dietro presentazione della seguente documentazione:

- a) rendiconto delle spese concernenti l'iniziativa/manifestazione;
- b) dichiarazione di assoggettabilità o meno all'I.R.E.S. circa l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto 4% sull'importo del contributo ai sensi dell'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/73.

Qualora dalla rendicontazione dell'iniziativa dovesse risultare una minore spesa rispetto a quella originariamente prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 7 – EROGAZIONE DI GENERICI BENEFICI ECONOMICI

1. Contributi straordinari potranno essere concessi anche sotto forma di generici benefici economici quali occasionali prestazioni gratuite di servizi, l'utilizzo gratuito ovvero a tariffa agevolata di beni dell'Amministrazione, la concessione del patrocinio dell'Ente, la stampa di manifesti o inviti, l'offerta di riconoscimenti o premi di partecipazione etc.
2. L'attribuzione di vantaggi economici di cui al precedente comma è subordinata a deliberazione di Giunta Comunale a cui seguirà il provvedimento di concessione a firma del Dirigente competente, nel quale saranno precisate durata e condizioni di concessione nonché, nel caso di uso di un bene, le eventuali spese di gestione e/o manutenzione che saranno a carico del beneficiario, la cauzione da prestare a garanzia di eventuali danni e le responsabilità conseguenti all'utilizzo del bene stesso.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà aver luogo solamente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.